



COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

UFFICIO ELETTORALE

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITÀ IN ITALIA ALLE ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

IL SINDACO

Visto l'art. 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente il "Recepimento della direttiva 94/80/CE del Consiglio sull'elettorato attivo e passivo dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia nelle consultazioni per l'elezione dei consigli comunali";

Visto il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, recante: "Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza";

Viste le circolari del Ministero dell'interno n. 70, in data 16 aprile 1996, e n. 134/03, in data 30 dicembre 2003;

RENDE NOTO

Tutti i cittadini dei seguenti Paesi aderenti all'Unione europea:

"Austria, Belgio, Bulgaria, Ceca Repubblica, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria"

potranno votare per l'elezione diretta del Sindaco, del Consiglio comunale e circoscrizionale, nel Comune di residenza. Lo stesso diritto ha il personale diplomatico o consolare (ed il relativo personale dipendente dei consolati o ambasciate) degli Stati dell'Unione europea in Italia, pur se non residenti, e non già iscritti in nessuna lista aggiunta di altro comune italiano.

Gli stessi cittadini possono presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale.

Per l'esercizio dei detti diritti dovrà essere presentata, al Sindaco del Comune di residenza, o dimora, domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte.

Nella domanda, oltre all'indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarati:

- la cittadinanza;
- l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti. L'iscrizione dell'elettore di altro Stato dell'Unione europea nella lista elettorale aggiunta non può comunque prescindere dal perfezionamento dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente nel Comune;
- la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Alla domanda non presentata personalmente dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido, come previsto dagli artt. 38 e 45 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Lo schema di domanda potrà essere ritirato presso questo ufficio elettorale o scaricato dal sito istituzionale.

La domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte può essere presentata in ogni tempo e, in occasione del rinnovo del consiglio comunale, non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la data delle consultazioni) e quindi **entro il termine perentorio**

del 18 aprile 2023.

Il presente manifesto sarà pubblicato, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'Albo Pretorio online e nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).



**CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA
CANDIDATO ALLE ELEZIONI COMUNALI
DICHIARAZIONE PREVISTA DALL'ART. 5 DEL D.LGS. 12 APRILE 1996, N. 197**

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
in relazione alla presentazione della candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il
contrassegno
per l'elezione diretta del Sindaco e di n. consiglieri per il Comune di:
.....
che si svolgerà domenica

Visto l'art. 5, n. 1, lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, recante "Attuazione della direttiva 94/80/CE
concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini
dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.", che testualmente
recita:

Art. 5.

*1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere
comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla
documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:*

*a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e
dell'indirizzo nello Stato di origine; ... omissis ...*

DICHIARA

- di essere cittadino/a
- di essere residente nel suddetto Comune, in Via n.
- di avere nello Stato di origine il seguente indirizzo
-, addì

Il dichiarante

.....
(firma per esteso e leggibile)